

N. TAR	2014 – 018
N. PROTOCOLLO	56017 del 15.5.2014
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142 del 14.5.2014 sulla quale sono pubblicati:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese .

I predetti dazi antidumping e compensativi sono istituiti, a decorrere dal 15 maggio 2014, sulle importazioni di *vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di $\Delta 150$ K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare rivestito (con rivestimento su uno o due lati) è classificato al codice TARIC 7007 19 80 19 e il vetro solare non rivestito è classificato al codice TARIC 7007 19 80 11 .*

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione sono riscossi in via definitiva; gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 470/2014 e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dei suddetti regolamenti, allegati alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"